



DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE DEI FATTORI PRODUTTIVI
U.O.C. Risorse Tecnologiche e Patrimonio

CONTRATTO

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA EDILE E IMPIANTISTICA DEI PRESIDI DI VIA DELLA PINETA DI FREGENE N.77 E VIA CONI ZUGNA N. 173- DGR 861/2017 - SCHEDA 28 - Lotto 3.

TRA:

L'ASL Roma 3, rappresentata dalla **Dr.ssa Francesca MILITO**, nata a Cosenza (CS) l'08/10/1969 Legale Rappresentante della ASL Roma 3 avente sede in Roma in via Casal Bernocchi, 73 P.I. 04733491007, di seguito denominata "Azienda";

E

La Società **COLA IMPIANTI Srl** (in seguito denominata Impresa) con sede legale in Via Giovanni Paisiello n° 26 00198 Roma, C.F. 05423560589e Partita IVA 01399081007 iscritta nel Registro delle Imprese di Roma rappresentata dal **Dr. Luigi Giombetti** nato a Roma (RM) il 13.04.1954 C.F. GMBLGU54D13H501V in qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per il presente atto presso la sede dell' Impresa.

PREMESSO CHE

- con deliberazione del Commissario Straordinario n° 911 del 08.12.2018 questa Azienda ha approvato il progetto esecutivo inerente i lavori di cui alla scheda 28 Lotto 3 del DGR n° 861/2017;
- all' intervento è stato attribuito il codice unico progetto (CUP) 96G1800071003 ed il codice CIG 90276203B2;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 116 del 01.12.2021 è stata indetta una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi del combinato disposto dall'art 1, comma 2, lettera b della L. 120/2020 e ss.mm.ii. e dell'art. 63 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la realizzazione di interventi di natura edile e impiantistica suddi-



DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE DEI FATTORI PRODUTTIVI
U.O.C. Risorse Tecnologiche e Patrimonio

- visa in tre lotti, per l'importo complessivo per il Lotto 1 di € 413.750,40 oltre IVA, di cui € 393.062,88 per l'importo a base di gara ed € 20.687,52 per i costi per la sicurezza;
- che in data 24.12.2021 la suddetta procedura di gara è stata pubblicata sulla piattaforma telematica della Regione Lazio STELLA e si è proceduto ad invitare un campione di n 15 operatori economici che hanno manifestato interesse a seguito dell'avviso pubblicato sul sito aziendale in data 07.12.2021;
 - con deliberazione del Direttore Generale n. 825 del 02.09.2022 (rettificata con delibera n. 905 del 29.09.2022) è stata aggiudicata la gara di cui sopra – Lotto 3– alla Società Cola Impianti Srl;
 - l'impresa ha stipulato, ai sensi dell'articolo 103, del D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto di quanto stabilito dal Capitolato Speciale d'Appalto e Tecnico, polizza fideiussoria definitiva n. 789397075-03 emessa in data 23.11.2022 con la Allianz Viva S.p.A. da considerarsi parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegata.

Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente contratto le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto del contratto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare totalmente ultimati i lavori di ristrutturazione del Poliambulatorio e NCP ed ampliamento del Consultorio di Fregene.

La forma e le dimensioni delle opere, oggetto dell'appalto, risultano dagli elaborati del progetto esecutivo. Inoltre per tutte le indicazioni di grandezza presenti sugli elaborati di progetto ci si dovrà attenere alle norme UNI CEI ISO 80000-1 e UNI CEI ISO 80000-6 nonché alla norma UNI 4546.

Di seguito si riporta una descrizione sommaria delle opere con l'indicazione della località ove dovranno realizzarsi e le principali dimensioni:

- **Presidio di Via della Pineta di Fregene:** Il progetto prevede la ristrutturazione parziale del presidio, nonché l'ampliamento per la realizzazione di un consultorio ginecologico di nuova costruzione.



DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE DEI FATTORI PRODUTTIVI
U.O.C. Risorse Tecnologiche e Patrimonio

- **Presidio di Via Coni Zugna:** Il progetto prevede la ristrutturazione degli spazi relativi ai locali dedicati all'accettazione e alla sale di attesa, la realizzazione di nuovi spazi per il locale tecnico (quadro elettrico e armadi dati).

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati dei quali l'Impresa dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Sono altresì compresi, se recepiti dall'Azienda, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'Impresa, senza ulteriori oneri per l'Azienda.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Impresa deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Per le eventuali variazioni delle opere progettate si fa espresso rinvio all'art. 1.6 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 2 – Osservanza del Capitolato Speciale e di particolari disposizioni di legge – Disposizioni regolatrici del contratto

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto.

L'Impresa è tenuta alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Impresa stessa, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dall'Azienda, alle norme CEI, UNI, CNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla



DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE DEI FATTORI PRODUTTIVI
U.O.C. Risorse Tecnologiche e Patrimonio

legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al d.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), al D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia.

Per quanto riguarda la documentazione facente parte del presente contratto di Appalto, si fa espresso rinvio a quanto disposto dall'art. 2.2 del Capitolato Speciale di Appalto, che qui si intende integralmente riportato anche se non materialmente allegato.

Articolo 3 – Ammontare dell'appalto – termini di pagamento – Anticipazione e pagamenti in acconto

Il presente appalto è dato : A CORPO

Nell'appalto a corpo il corrispettivo consisterà in una somma determinata, fissa ed invariabile riferita globalmente all'opera nel suo complesso ovvero alle Categorie (o Corpi d'opera) componenti.

Il corrispettivo dovuto dall'Azienda all'Impresa per il pieno e perfetto adempimento del contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza (€ 20.687,52), è fissato in € 393.309,05 oltre IVA nella misura di legge.

La contabilizzazione dei lavori è stabilita a Corpo.

I termini di pagamento sono indicati dettagliatamente nel Capitolato Speciale d'Appalto e Tecnico.

Nell'ambito della contabilizzazione di tali tipologie di appalto potranno comunque contemplarsi anche eventuali somme a disposizione per lavori in economia, la cui contabilizzazione è disciplinata dall'articolo Norme Generali per la misurazione e valutazione dei lavori del Capitolato speciale d'Appalto.

Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:


a) categoria prevalente

Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualificazione Obbligatoria	Importo	%	Prevalente o Scorporabile	Subappaltabile
Opere edili	OG1	II	Si	€ 393.309,05	100%	Prevalente	no

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento, salvo diverse disposizioni normative vigenti, da corrispondere all'Impresa entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell'anticipazione; in ogni caso all'ultimazione della prestazione l'importo dell'anticipazione dovrà essere compensato integralmente. L'Impresa decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

La Società avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 100.000,00.



DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE DEI FATTORI PRODUTTIVI
U.O.C. Risorse Tecnologiche e Patrimonio

Lo stato di avanzamento dei lavori (SAL) sarà rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento dovrà precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il Rup, previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa esecutrice, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento che deve avvenire entro 30 giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento e comunque non prima del trasferimento delle somme relative al finanziamento da parte della Regione Lazio.

L'Azienda acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Azienda trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Azienda del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Azienda paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo



DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE DEI FATTORI PRODUTTIVI
U.O.C. Risorse Tecnologiche e Patrimonio

importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'Azienda e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 4 - consegna dei lavori - consegne parziali - inizio e termine per l'esecuzione

Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell'apposizione dell'ultima firma digitale sul contratto.

La consegna dei lavori all'appaltatore verrà effettuata entro 45 giorni dalla data di registrazione del contratto, in conformità a quanto previsto dai documenti di gara.

Il Direttore dei Lavori comunica con un congruo preavviso all'impresa il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine assegnato a tali fini, l'Azienda ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'impresa sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori.

Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'Impresa ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie. L'esecuzione d'urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la per-



DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE DEI FATTORI PRODUTTIVI
U.O.C. Risorse Tecnologiche e Patrimonio

dita di finanziamenti comunitari. Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l' Azienda può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

La redazione del verbale di consegna è subordinata all'accertamento da parte del Responsabile dei Lavori, degli obblighi di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; in assenza di tale accertamento, il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

Le disposizioni di consegna dei lavori in via d'urgenza su esposte, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede di volta in volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati.

L'Impresa è tenuta a trasmettere all' Azienda, prima dell'effettivo inizio dei lavori, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i. Lo stesso obbligo fa carico all'Impresa, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori.

L'Impresa dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 10 dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine, di cui al successivo articolo, per la presentazione del programma di esecuzione dei lavori.

L'Impresa è tenuta, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti.

L'impresa dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 250 naturali e



DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE DEI FATTORI PRODUTTIVI
U.O.C. Risorse Tecnologiche e Patrimonio

consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. L'Impresa dovrà comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori, l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta. La Direzione dei Lavori procederà subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

Articolo 5 – programma di esecuzione dei lavori – sospensioni – piano di qualità di costruzione e di installazione – collaudo/certificato di regolare esecuzione

Per ciò che riguarda il programma di esecuzione dei lavori, la sospensione e il piano di qualità di costruzione e installazione sono indicati dettagliatamente nell' art. 2.11 del Capitolato Speciale d'Appalto. Per quanto riguarda invece la redazione del conto finale nonché l'avviso ai creditori si fa espresso rinvio all' artt. 2.17.

L'Impresa entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza. Il collaudo deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al d.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'Impresa, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'Impresa non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.



DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE DEI FATTORI PRODUTTIVI
U.O.C. Risorse Tecnologiche e Patrimonio

Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'Impresa ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale. Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Impresa risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Azienda prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Overo

Qualora l'Azienda, nei limiti previsti dalla vigente normativa, non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo dell'opera, si darà luogo ad un certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori contenente gli elementi di cui all'articolo 229 del d.P.R. n. 207/2010. Entro il termine massimo di tre mesi ovvero 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori sarà tenuto a rilasciare il certificato di regolare esecuzione, salvo che sia diversamente ed espressamente previsto nella documentazione di gara e nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per l'impresa. Il certificato sarà quindi confermato dal responsabile del procedimento. La data di emissione del certificato di regolare esecuzione costituirà riferimento temporale essenziale per i seguenti elementi:

- 1) il permanere dell'ammontare residuo della cauzione definitiva (di solito il 20%), o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
- 2) la decorrenza della copertura assicurativa prevista all'articolo 103 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016, dalla data di consegna dei lavori, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;



DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE DEI FATTORI PRODUTTIVI
U.O.C. Risorse Tecnologiche e Patrimonio

3) la decorrenza della polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi che l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare, per i lavori di cui all'articolo 103 comma 8 del d.lgs. n. 50/2016, per la durata di dieci anni.

Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro potrà essere tenuta una contabilità semplificata, mediante apposizione sulle fatture di spesa di un visto del Direttore dei Lavori, volto ad attestare la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. In questo caso, il certificato di regolare esecuzione potrà essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

Art 6 – penali

Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Impresa commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera di Euro 0.3 per mille (diconsi Euro 0.3 ogni mille) dell'importo netto contrattuale.

Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in più parti, come previsto dal progetto esecutivo e dal Capitolato Speciale d'Appalto, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti, le penali su indicate si applicano ai rispettivi importi.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

Articolo 7 – Obblighi dell'affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

L'Impresa dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.



DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE DEI FATTORI PRODUTTIVI
U.O.C. Risorse Tecnologiche e Patrimonio

L'Impresa si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 8 – Condizioni di cantierabilità

Le parti contraenti danno atto concordemente del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori. Pertanto prima dell'inizio dei lavori dovrà essere sottoscritto il verbale di cantierabilità dei lavori tra l'appaltatore ed il Responsabile del Procedimento.

Articolo 9 – Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 105, comma 1 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Articolo 10 – Subappalto

In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall'impresa circa le quote della prestazione da subappaltare l'Azienda dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016. L'Impresa resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'Azienda per la prestazione oggetto di subappalto. L'Azienda è sollevata da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto. Per quanto non espressamente previsto da questo articolo sulla disciplina del subappalto, si fa espresso rinvio all'art. 2.9 del Capitolato Speciale di Appalto.

Articolo 11 – Revisione prezzi

Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si procede alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del Codice Civile, salvo quanto contrariamente stabilito nel capitolato speciale parte II o apposite disposizioni per la revisione dei prezzi previste da norme vigenti ed in particolare l'art. 1, comma 458 della Legge 197/2022. Per ciò che riguarda le disposizioni generali relative ai prezzi, invariabilità degli stessi e nuovi prezzi si fa espresso rinvio all'art. 2.23 del capitolato Speciale di Appalto.



DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE DEI FATTORI PRODUTTIVI
U.O.C. Risorse Tecnologiche e Patrimonio

Articolo 12– Contabilizzazione dei lavori

Essendo tutti gli interventi a corpo, la contabilità viene effettuata in base allo stato avanzamento lavori. Gli oneri della sicurezza, in attuazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, verranno contabilizzati in proporzione all'importo dei lavori applicando i prezzi derivanti dall'Elenco Prezzi Unitari di progetto (in quanto non soggetti a ribasso).

Articolo 13 – Responsabilità verso terzi

L'Impresa è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell'ente committente, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l'Azienda da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

A tal riguardo l'affidatario, ha stipulato apposita polizza assicurativa n. 789397024-18 rilasciata dalla Compagnia Allianz Viva S.p.A. per rischi di esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. L'impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il predetto massimale.

Articolo 14 – Domicilio dell'affidatario

Agli effetti del presente contratto l'impresa elegge domicilio Roma (RM) in Via Giovanni Paisiello n. 26 – 00198 obbligandosi di informare l'UOC Risorse Tecnologiche e Patrimonio, di ogni variazione. In difetto il suddetto domicilio si intende fin d'ora eletto presso la sede dell'ente committente. L'Impresa dichiara che il Dr. Gian Carlo Perri nato a Roma (RM) il 03.04.1950 cell. 320.1451092 mail: giancarlo.perri@colaimpanti.it in funzione di Responsabile della Commessa, rappresenterà l'impresa nell'esecuzione dei lavori.

Articolo 15 – Ulteriori obblighi dell'affidatario

L'Impresa è obbligata a presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e pro-



DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE DEI FATTORI PRODUTTIVI
U.O.C. Risorse Tecnologiche e Patrimonio

gressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente all'Azienda ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.

L'Impresa si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016.

Per altri oneri e obblighi a carico dell'Impresa si fa espresso rinvio all'art. 2.14 2.19, 2.20, 2.21, del Capitolato Speciale di Appalto.

Articolo 16 – Normativa e disposizioni di riferimento

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto e Tecnico, nel Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 50/2016 e nella L.P. n. 16/2015, a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche, nonché all'eventuale corrispondenza intervenuta in forma scritta tra le parti.

Articolo 17 – Obbligo di Riservatezza

In relazione al trattamento dei dati personali connesso allo svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto, le parti si impegnano a collaborare, quali titolari, nell'assunzione delle decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del medesimo trattamento, nonché agli strumenti utilizzati. Le Parti si obbligano, l'una nei confronti dell'altra, ad osservare le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (cd. GDPR) e al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., nonché tutta la normativa rilevante in materia. Si impegnano, in particolare, a:

- a) collaborare nell'adempimento dei suddetti obblighi di legge, al fine di assicurarne la semplificazione, l'omogeneità e l'efficacia;
- b) adottare ogni preventiva misura idonea a garantire la sicurezza dei dati personali oggetto dei trattamenti e dei flussi informativi connessi allo svolgimento della attività di cui alla presente Convenzione;



DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE DEI FATTORI PRODUTTIVI
U.O.C. Risorse Tecnologiche e Patrimonio

- c) collaborare in caso di esercizio dei diritti da parte delle persone interessate (ad es.: utenti, pazienti, dipendenti, ecc.) o di richieste ed accertamenti delle componenti auto-rità amministrative e giudiziarie;
- d) informarsi reciprocamente e periodicamente sullo stato di attuazione degli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., per le operazioni di trattamento di competenza di ciascuna Parte, in base a quanto previsto dalla presente Convenzione.

Le Parti dichiarano, inoltre, di essere a conoscenza che i relativi dati personali saranno oggetto di trattamento da parte del personale a ciò incaricato delle rispettive strutture, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, per l'esecuzione degli obblighi assunti con la presente Convenzione e dei connessi adempimenti normativi, secondo le modalità e nei limiti ivi indicati. Ciascuna Parte potrà in qualunque momento rivolgersi all'altra Parte, ai recapiti indicati nella presente Convenzione, per esercitare i diritti previsti ai sensi del GDPR.

Articolo 18 – Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 L. n. 136/2010

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento per pagamenti a favore dell'appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento.

La Società si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla Azienda ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Azienda, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto



DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE DEI FATTORI PRODUTTIVI
U.O.C. Risorse Tecnologiche e Patrimonio

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente:

Banca: Banca del Fucino – Agenzia Sede di Roma;

IBAN: IT79T0312403210000000230217;

Banca: Banca del Fucino – Agenzia Sede di Roma;

IBAN: IT79T0312403210000000230218;

Banca: Banca Intesa Sanpaolo Agenzia di Roma – Viale Regina Margherita 47

IBAN: IT58Q0306905048100000014270;

Banca: Unicredit Banca SpA – Filiale Parioli di Roma;

IBAN: IT41K0200805120000004092275;

L'affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il medesimo saranno delegati ad operare sui conti correnti dedicati:

- Dr. Luigi Giombetti, nato a Roma il 13.04.1954 – CF GMBLGU54D13H501V.

Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore.

Le fatture devono essere corredate con il codice CIG e CUP ed inoltrate in forma elettronica.

L'affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione all'ente committente ed al Commissariato del Governo per la provincia di Roma delle notizie dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo valido per la sospensione dei lavori.

In riferimento alla normativa nazionale che prevede l'obbligo di utilizzo del sistema NSO (nodo smistamento ordini) la Società deve provvedere a comunicare il codice identificativo del canale di trasmissione NSO ed indicare nelle fatture le informazioni di identificazione dell'ordine elettronico, la cd. Tripletta di identificazione, composta dai seguenti tre elementi:

- l'identificativo del soggetto che ha emesso il documento (EndpointID);
- l'identificativo del documento (ID) assegnato dall'emittente;



DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE DEI FATTORI PRODUTTIVI
U.O.C. Risorse Tecnologiche e Patrimonio

- la data del documento (IssueDate);

Il pagamento dei corrispettivi convenuti verrà effettuato nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura e previa attestazione, da parte dei responsabili dell'Azienda addetti al controllo, della regolare esecuzione della fornitura stessa e della conseguente liquidazione a meno che non siano state rilevate inadempienze di qualsiasi natura sul contenuto dei lavori. In tal caso, il suddetto termine inizierà a decorrere dal momento della regolarizzazione da parte della Società delle fatture contestate e dell'eventuale emissione di nota di credito.

L'Azienda al fine di garantire in modo efficace l'esatta osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti alla Società cui sono state contestate inadempienze nella esecuzione di procedure e nella prestazione dei servizi, fino a che non si sia posta in regola con gli altri obblighi contrattuali. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica dell'Azienda.

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto M.E.F. n. 55 del 3.04.2013 e dell'adozione da parte della Giunta della Regione Lazio della Deliberazione n. 326 datata 3 giugno 2014 è attiva la fatturazione elettronica. Le modalità di fatturazione e pagamento sono disciplinate con il DCA n. U00308 del 3 Luglio 2015, pubblicato su BURL n.57 del 16.07.2015 da Regione Lazio.

Per le informazioni necessarie a tale adempimento si rinvia al sito aziendale (info – fatturazione elettronica).

Inoltre, in ottemperanza a quanto stabilito dal DCA n. U00006 del 02.01.2018 "Adesione alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda Ares 118 e della Fondazione policlinico Tor Vergata – ex DCA n. U00308 del 3 luglio 2015 e s.m.i." la Società, per l'accettazione espressa del contenuto della suddetta Disciplina uniforme, deve scaricare dal Sistema pagamenti il modello di dichiarazione unilaterale, che debitamente sottoscritto dal legale rappresentante deve essere reinserito a Sistema pagamenti; una copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a questa Azienda.

Articolo 19 – Responsabile del Procedimento

L'Azienda rende noto di aver nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 116 del 01.12.2021 il Responsabile del Procedimento, l'Ing. Enzo Pietropaolo, il Responsabile dei lavori



DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE DEI FATTORI PRODUTTIVI
U.O.C. Risorse Tecnologiche e Patrimonio

ri, l'Ing. Enzo Pietropaolo (Art. 89 comma 1 lett. c) D.Lgs. n. 81/2008) e il Direttore dei lavori (art. 148 d.P.R. 207/2010) che sarà nominato con atto successivo, con le rispettive funzioni e competenze, addette al controllo dell'esecuzione del contratto e dello svolgimento dei lavori, le quali operano in ottemperanza delle norme per ciascuno previste nell'ordinamento, ed in particolare, nel Decreto n.145/2000, nel D.Lgs. n. 50/2016 e D.P.R. n.207/2010 per gli articoli in vigore, nonché secondo le regole di buona fede e correttezza.

Articolo 20 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto che resta a carico dell'ente committente.

Articolo 21 - Risoluzione del contratto

L'Azienda ha facoltà di risolvere il contratto con l'Impresa per le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- b) con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice, nel caso in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo:
 - con riferimento a modifiche non “sostanziali” sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e);
 - con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell' articolo 106;



DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE DEI FATTORI PRODUTTIVI
U.O.C. Risorse Tecnologiche e Patrimonio

c) l'Impresa si è trovata, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui all' articolo 80, comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sia per quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

Ulteriori motivazioni per le quali l' Azienda ha facoltà di risolvere il contratto con l'impresa, sono:

a) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;

b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione delle norme regolanti il subappalto.

L' Azienda dovrà risolvere il contratto qualora:

a) nei confronti dell'Impresa sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all' articolo 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Il direttore dei lavori o il responsabile dell' esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Impresa, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Impresa, assegnando un termine non inferiore a



DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE DEI FATTORI PRODUTTIVI
U.O.C. Risorse Tecnologiche e Patrimonio

quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Impresa abbia risposto, l' Azienda su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora le sospensioni ordinate dalla Direzione lavori o dal Rup durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Impresa può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se l' Azienda si oppone, l'Impresa ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Impresa rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Impresa deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Impresa, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Impresa ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dall' Azienda l'Impresa dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Azienda; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l' Azienda provvede d'ufficio addebitando all'Impresa i relativi oneri e spese.

Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dall' Azienda la comunicazione della decisione assunta sarà inviata all'appaltatore nelle forme previste dal Codice e dalle Linee guida ANAC, anche mediante posta elettronica certificata (PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In contraddittorio fra la Direzione lavori e l'Impresa o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si procederà quindi alla redazione del verbale di stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi

d'opera esistenti in cantiere, nonché, all'accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione dell'Azienda per l'eventuale riutilizzo.

Articolo 22 - Recesso dal contratto

L'Azienda può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 109 del D.lgs. n. 50/2016. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all'affidatario almeno venti giorni prima del recesso.

L'ente committente recederà dal contratto qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 e all'articolo 84, comma 4 del D.lgs. 159/2011.

L'Azienda ha diritto di recesso nei casi di:

- giusta causa;
- mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale nella materia oggetto del presente contratto;
- mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo, in caso di soppressione del servizio o nell'ipotesi di sopravvenuti indirizzi della programmazione sanitaria Regionale in contrasto con la continuazione del rapporto contrattuale;
- reiterati inadempimenti della Società;

Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il Direttore Generale o il responsabile tecnico della Società siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'Azienda ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. Si applica anche in tale ipotesi di recesso il secondo comma del presente articolo.

Nel caso in cui la Società dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, l'Azienda sarà tenuta a rivalersi sulla garanzia fideiussoria versata a titolo di penale. Ad essa verrà addebitata inoltre la maggiore spesa derivante dall'assegnazione della fornitura ad altre ditte concorrenti, a titolo di risarcimento danni, mediante trattenuta sull'importo dovute per le forniture già effettuate.

Articolo 23 - Certificazione Antimafia

Le parti stabiliscono che la validità del presente contratto è subordinata al buon esito relativo alla comunicazione antimafia richieste d'ufficio sulla piattaforma BDNA del Ministero dell'interno, in conformità a quanto stabilito D. Lgs. 6/9/2011, n. 159 e s.m.i.. L'Azienda si avvale della facoltà, prevista all'art 92, comma 3 del D.Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii di procedere alla stipulazione del presente contratto anche in assenza della comunicazione antimafia. Nel caso in cui sussistano le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs 159/2011 o le situazioni di cui all'art 84, comma 4, e all'art 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo, l'appalto si intenderà risolto e la ditta aggiudicataria, oltre alla perdita immediata della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'Azienda dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale

Articolo 24 – Controversie e foro competente

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 del D.lgs. n. 50/2016, tutte le controversie tra l'ente committente e l'affidatario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Roma.

È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 209 del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 25 – Allegati al contratto

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non materialmente allegati allo stesso e conservati presso la U.O.C. Risorse Tecnologiche e Patrimonio:

- capitolato speciale d'appalto;
- disciplinare di gara oppure lettera d'invito;
- provvedimento di aggiudicazione;
- progetto esecutivo;
- offerta tecnica;
- offerta economica;
- rettifiche ed integrazioni, quesiti e risposte;
- documentazione tecnica offerta in sede di gara dall'impresa;



DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE DEI FATTORI PRODUTTIVI
U.O.C. Risorse Tecnologiche e Patrimonio

- Polizza assicurativa n. 789397024-18 emessa il 22.11.2022 da Allianz Viva SpA..
- Cauzione definitiva n° 789397075-03 emessa il 23.11.2022 da Allianz Viva SpA.

Il presente contratto consta di n. 23 pagine.

Roma,

Per l'Impresa
f.to Il Legale Rappresentante
*Dr. Luigi Giombetti**

ASL Roma 3
f.to Il Direttore Generale
*Dr.ssa Francesca Milito**

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

Documento1 - Microsoft Word

Home Inserisci Layout di pagina Riferimenti Lettere Revisione Visualizza

Calibri (Corpo) 11

Verifica il file "Contratto ristrutturazione Via della Pineta di Fregene e con Zugna- Lotto 3 Coia Impianti.pdf/p7m (1)..."

 Firmato da GIOMBETTI LUIGI
La Firma è stata verificata correttamente

Dettagli

Salva Certificato

Data della verifica: 03/03/2023 09:59:31 (UTC)
Data della firma da FC: 02/03/2023 15:43:01 (UTC)
Nome: LUIGI
Cognome: GIOMBETTI
Codice fiscale: TINT-GMBLGU54D13H5D1V
Identificativo del certificato (IUT): SIG000004950565
Tipo di certificato: Sottoscrizione
KeyUsage: A
Algoritmo digest: 2.16.840.1.101.3.4.2.1 (SHA256)
Ente certificatore: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Seriale del certificato X509: 1724076
Scadenza del certificato: 07/09/2025 00:00:00 (UTC)
Policy Qualifier ID: 1.3.6.1.5.5.7.2.1
Policy Qualifier ID: 1.3.6.1.5.5.7.2.2
Explicit Text: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid II.
1.3.6.1.5.5.7.2.1

Torna alla home Visualizza Salva Apri cartella Report Salva Certificati

Pagina: 1 di 1 Parole: 0 Italiano (Italia)

10:59 03/03/2023

Documento1 - Microsoft Word

Home Inserisci Layout di pagina Riferimenti Lettere Revisione Visualizza

Calibri (Corpo) 11

Verifica il file "Contratto ristrutturazione Via della Pineta di Fregene e con Zugna- Lotto 3 Coia Impianti.pdf/p7m (1)..."

 Firmato da GIOMBETTI LUIGI
La Firma è stata verificata correttamente

Dettagli

 Firmato da MILITO FRANCESCA
La Firma è stata verificata correttamente

Dettagli

Salva Certificato

Data della verifica: 03/03/2023 09:59:31 (UTC)
Data della firma da FC: 01/03/2023 09:29:11 (UTC)
Nome: FRANCESCA
Cognome: MILITO
Codice fiscale: TINT-MLTTHC69R48D086W
Identificativo del certificato (IUT): LOMF2022083125061424
Tipo di certificato: Sottoscrizione
KeyUsage: A
Algoritmo digest: 2.16.840.1.101.3.4.2.1 (SHA256)

Torna alla home Visualizza Salva Apri cartella Report Salva Certificati

Pagina: 1 di 1 Parole: 0 Italiano (Italia)

10:59 03/03/2023

